

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1980

relativa all'accettazione degli impegni sottoscritti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari dell'Unione Sovietica e recante chiusura della procedura nei confronti di questo paese

(80/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di «dumping» o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel marzo 1979 la Commissione ha ricevuto un ricorso presentato dal Comitato di coordinamento delle associazioni dei costruttori di macchine rotanti elettriche del mercato comune (Comel) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di motori elettrici a bassa tensione, contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, nonché riguardo ad un notevole pregiudizio da esse derivante;

considerando che detti elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che, con un parere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commis-

sione ha pertanto annunciato l'apertura di un'indagine relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell'Unione Sovietica, ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo con una spiegazione verbale nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di contestazione;

considerando che la maggior parte delle parti, ad eccezione tra l'altro dell'esportatore sovietico, si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di «dumping» e del pregiudizio, la Commissione ha proceduto ad un controllo in loco presso quasi tutti gli agenti degli esportatori e degli importatori, in particolare in Belgio presso la Industrial Electric Pvba (Kortrijk) e la Symkens Sprl (Liegi),

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 103 del 25. 4. 1979, pag. 9.

in Danimarca presso la R. Frimodt Pedersen AS (Daugård), la Arnitlund Handels Aps (Vojens), la Nordelkro AS (Copenaghen) e la A. Johnson & C. AS (Charlottenlund), in Francia presso la Sermes SA (Strasburgo), le Industries françaises (Wissous), la Sodimef SA (Strasburgo), la Sorice e SA (Ivry-sur-Seine) e la Sofbim SA (Parigi), in Italia presso la Mez Italiana SpA (Milano), la Imex SpA (Milano), la Elprom Spl (Parma), la Elektropolcantoni & C. SpA (Milano), la Veneta Motori SNC (Padova), e la BAME di Bartolomei Bruno (Pistoia), la Enital SpA (Milano), nei Paesi Bassi presso la Rotor CV (Eibergen) e la Peja Elektrotechniek BV (Arnhem), e nella Repubblica federale di Germania presso la Horst Schenk (Brilon) e la Fritz Oberstenfeld (Amburgo); che la Commissione ha avuto contatti con vari altri agenti ed importatori; che essa ha inoltre proceduto a controlli in loco presso i principali produttori comunitari ricorrenti, e segnatamente in Belgio presso la Acec (Charleroi), in Francia presso la Alsthom Unelec (Parigi), la società Électromécanique SA (Parigi) e la Leroy-Somer SA (Angoulême), in Italia presso la Ansaldo SpA (Genova) e la Ercole Marelli SpA (Milano) e, nella Repubblica federale tedesca, presso la AEG-Telefunken AG (Oldenburg), la Bauknecht GmbH (Stoccarda) e la Siemens AG (Erlangen);

considerando che, per stabilire l'esistenza di dumping riguardo alle importazioni succitate, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Romania, la Cecoslovacchia e l'Unione Sovietica non sono paesi a economia di mercato;

considerando che, per questo motivo, la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese ad economia di mercato; che a questo proposito il ricorso si riferiva ai mercati interni spagnolo ed austriaco;

considerando che, dopo aver allacciato opportuni contatti ed effettuato controlli in loco presso i produttori spagnoli ed austriaci e dopo aver preso nota, durante l'audizione delle parti, degli argomenti addotti dagli esportatori interessati e in particolare delle critiche riguardo la paragonabilità del mercato spagnolo, è apparso ragionevole procedere ad un confronto con i prezzi dei motori elettrici praticati sul mercato interno austriaco, almeno per quanto riguarda la determinazione preliminare del dumping poiché i procedimenti di fabbricazione e le norme tecniche sono analoghe, che la tecnologia è simile e che il controllo dei prezzi praticati in Austria nonché l'esistenza di un volume notevole di importazioni, provenienti soprattutto dai paesi citati nel ricorso, sembravano garantire un equo livello di prezzi;

considerando che la determinazione preliminare del dumping era stata pertanto effettuata confrontando i prezzi medi austriaci allo stadio «franco fabbrica» per vendite avvenute dal settembre 1978 al settembre 1979 con i prezzi all'importazione nella Comunità dai paesi interessati durante lo stesso periodo;

considerando che si era tenuto debitamente conto delle differenze che pregiudicano la paragonabilità dei prezzi, detraendo dai prezzi di listino austriaci le riduzioni massime concesse per le vendite di quantitativi notevoli, le spese di vendita e di servizio sostenute dal produttore austriaco nonché lo sconto massimo accordato per il pagamento in contanti; che i prezzi all'esportazione erano disponibili soltanto su base fob o cif, ma che non era stato effettuato alcun adeguamento di prezzo per tener conto delle spese di trasporto incluse nei prezzi stessi; che tutti i fattori succitati avevano avuto l'effetto di ridurre la differenza tra i prezzi «franco fabbrica» austriaci ed i prezzi all'esportazione;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti risultava che le importazioni oggetto dell'inchiesta venivano effettuate in pratica di dumping, il cui margine è pari all'importo per il quale il valore normale fissato in precedenza supera il prezzo all'esportazione nella Comunità; che l'entità di questo margine variava a seconda dei tipi di motore dei paesi esportatori e degli Stati membri d'importazione; che, ad esempio, detto margine superava comunque le 19,65 UCE per quanto riguarda il motore di 1,1 kW, 1 500 giri/minuto, di forma B3, che è uno dei tipi più diffusi;

considerando che, per quanto riguardava il pregiudizio causato alla produzione comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risultava che le importazioni nella Comunità dei motori elettrici in questione, originari dei paesi oggetto dell'indagine, erano passate da 462 000 unità nel 1975 a 856 000 unità nel 1978 e 469 000 unità nei primi sei mesi del 1979;

considerando che, sulla base delle migliori informazioni disponibili le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW inclusi, originari dei paesi oggetto dell'indagine, hanno raggiunto nel 1978 una quota di mercato del 28 % nella Comunità, del 44 % in Belgio, del 41 % in Danimarca ed in Francia, del 46 % in Italia e del 12 % nella Repubblica federale tedesca (esclusi gli scambi tra le due Germanie);

considerando che, nella Comunità, le importazioni originarie dell'Unione Sovietica rappresentavano nel 1978 il 5,25 % delle importazioni originarie dell'insieme dei paesi interessati; che detta quota era del 13,5 % in Francia, del 4,3 % in Italia e del 4,3 % nella Repubblica federale di Germania, dato che questi tre paesi sono i principali Stati membri che importano motori elettrici originari dell'Unione Sovietica;

considerando che le sottoquotazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità dei motori originari dei paesi interessati, rispetto ai prezzi di motori simili fabbricati dai produttori comunitari erano compresi tra il 10 %

e il 51 % ; che, ad esempio, il prezzo di rivendita del motore di 1,1 kW, 1 500 giri/minuto, di forma B3, importato dall'Unione Sovietica, era inferiore del 37 % al prezzo dello stesso motore prodotto in Francia e del 51 % al prezzo dello stesso motore fabbricato in Italia ;

considerando che la conseguente incidenza sull'industria comunitaria, il cui volume di produzione è in ristagno dal 1976, si era concretata con una pressione, in valute sui prezzi comunitari che, nella maggior parte dei casi, non coprivano più i costi di produzione ;

considerando che, di conseguenza, la maggior parte delle imprese comunitarie subiva perdite notevoli nel settore dei motori polifase normalizzati coperti dalla procedura e che siffatta evoluzione pregiudicava le redditività dell'insieme del settore delle macchine rotanti ed aveva già determinato, nei posti di lavoro direttamente interessati dalla produzione dei motori elettrici, un calo notevole che ha fatto diminuire le persone occupate da 28 300 nel 1974 a 23 600 nel 1978 ;

considerando che i pregiudizi causati da altri fattori che potrebbero esercitare effetti negativi sui produttori comunitari, quali il volume ed il prezzo di altre importazioni nonché il ristagno della domanda, sono stati esaminati e non erano stati attribuiti alle importazioni in causa ;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti risultava la presenza di una pratica di dumping e l'esistenza di sufficienti elementi comprovanti il conseguente pregiudizio ;

considerando che in tali condizioni gli interessi della Comunità esigevano un'azione per impedire che un pregiudizio si verificasse durante lo svolgimento della procedura ;

considerando che questa azione si era concretata nell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio nei confronti delle importazioni di motori elettrici in questione con regolamento (CEE) n. 451/80 ⁽¹⁾ ;

considerando che dopo l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico Energomachexport (Mosca) ha dato mandato ai suoi importatori o agenti nella Comunità, cioè la società Enital SpA (Milano), le Industries françaises (Wissous), Neotype Techmashexport GmbH (Bayerisch Gladbach) et Stanbel (Braine-le-Château) di fare il necessario per stabilire delle condizioni normali di vendita di motori sul mercato e di adottare le misure appropriate ;

considerando che sulla base di tali mandati, degli impegni portanti sulle operazioni in tutta la Comunità

sono stati offerti alla Commissione dagli agenti importatori nella Comunità di Energomachexport a nome e per conto di questa società nonché a nome proprio ;

considerando che, tenuto conto della sua complessità, la procedura del mandato deve avere un carattere eccezionale ; che l'accettazione di una tale formula nel caso in questione non pregiudicava in alcun modo l'attitudine della Commissione in situazioni analoghe ;

considerando che detti impegni consistono essenzialmente in rialzi dei prezzi all'importazione nella Comunità ; che detti rialzi tengono conto non soltanto delle differenze constatate nel corso delle indagini in loco tra i prezzi all'importazione praticati da ciascun paese esportatore ma anche delle particolari situazioni delle varie industrie comunitarie ;

considerando che la Commissione ha provvisoriamente determinato che l'applicazione di detti impegni può neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle importazioni in oggetto e che attualmente non è necessario attuare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni provenienti dai paesi che hanno assunto siffatti impegni ;

considerando che è compito della Commissione vigilare al rigoroso assolvimento di detti impegni, in particolare procedendo periodicamente ai controlli ed alle verifiche necessarie ;

considerando che l'accettazione di siffatti impegni può essere oggetto di un riesame qualora la Commissione lo ritenga necessario sulla base dei dati disponibili ; che, se non esercitassero un impatto sul mercato comunitario e quindi non eliminassero il pregiudizio subito dai produttori della Comunità, questi impegni potrebbero essere modificati o revocati ;

considerando che, di conseguenza, gli impegni sono accettabili e che la procedura può pertanto essere chiusa,

DECIDE QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW ⁽²⁾, originari dell'Unione Sovietica, la Commissione accetta gli impegni sottoscritti dalla società Enital SpA Milano, le Industries françaises (Wissous), Neotype Techmashexport (Bayerisch-Gladbach) et Stanbel (Braine-le-Château), importatori ed agenti nella Comunità dell'esportatore sovietico Energomachexport, in e per conto di tale esportatore e proprio.

⁽²⁾ Codici Nimexe : ex 85.01-33, 34, 36, sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune.

⁽¹⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1980, pag. 15.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1980.

La procedura antidumping è chiusa nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari dell'Unione Sovietica e ciò fatta salva un'eventuale decisione del Consiglio per quanto riguarda la riscossione definitiva delle garanzie depositate a titolo di dazio provvisorio.

Articolo 3

La presente decisione entra in applicazione il 22 giugno 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente